

Roma, 15 Aprile 2011



LA SEGRETERIA GENERALE

COMUNICATO

Spoils System: secondo la Corte costituzionale soggetti esterni con le stesse garanzie dei soggetti interni

Con sentenza n. 124 dell'11 aprile 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Il Giudice delle Leggi ha precisato, in conformità a precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 161 del 2008 e sentenza n. 103 del 2007), che **agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti a soggetti esterni all'amministrazione debbano essere riconosciute le stesse garanzie rispetto agli "interni"**, non potendosi presumere l'esistenza di un rapporto fiduciario differente e prevalente che legittimi l'operatività di uno *spoils system* solo per gli "esterni", che prescindano dalle effettive funzioni svolte dal dirigente.

Infatti, **la Corte ha ribadito il principio che il dirigente generale, sia esso interno o esterno all'amministrazione, è soggetto a *spoils system* solo se supporta l'organo di governo per lo svolgimento dell'attività di indirizzo politico-amministrativo, mentre non vi è soggetto se svolge funzioni di gestione amministrativa.** Evidentemente, nell'ampia descrizione dell'art. 16 D.Lgs n. 165/2001, **dirimente sarà proprio la formulazione dell'incarico che consenta una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione.**

Il Segretario Generale
Rocco Carbone